



Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

Regolamento per la concessione di contributi per l'acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza presso abitazioni private

Approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 20.09.2019

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione di contributi economici a fondo perduto volti a rimborsare le spese sostenute da privati per l'acquisto, l'installazione ed attivazione di sistemi di sicurezza in immobili residenziali situati sul territorio comunale di Pieve a Nievole.

Art. 2 – Entità del fondo

L'Amministrazione può iscrivere annualmente, in sede di formazione del bilancio preventivo, una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di contributi attinenti la materia di cui al presente regolamento. Successivamente all'approvazione del Bilancio Previsionale annuale, l'Ufficio competente provvederà a dare adeguata diffusione della possibilità di accedere a detti contributi.

I contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle norme generali e locali in campo edilizio-urbanistico.

Art. 3 – Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento soggetti privati, **persone fisiche** proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto ect.) o personali di godimento (locazione ect.) di immobili e fabbricati ad uso residenziale (categorie catastali da A1 ad A8) **siti nel Comune di Pieve a Nievole e ivi residenti.**

Il nucleo familiare del richiedente dovrà avere una **dichiarazione ISEE in corso di validità ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. non superiore a Euro 35.000.**

Il contributo comunale è collegato al richiedente ed all'unità immobiliare oggetto di intervento. Sono esclusi gli interventi su parti comuni degli edifici in condominio.

Il beneficiario e l'unità immobiliare destinataria del contributo potranno godere di un nuovo contributo, per gli interventi previsti dal presente regolamento, trascorsi tre anni dall'ottenimento del precedente contributo. Non saranno ritenute ammissibili richieste di contributo per le finalità di cui al presente Regolamento presentate da soggetti subentranti in una unità immobiliare che avesse già beneficiato del presente contributo nel triennio precedente alla data della richiesta.

Art. 4 – Condizioni per l'ammissibilità ai contributi

Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto, installazione ed attivazione di sistemi **di sicurezza passiva** finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi rientranti nelle seguenti tipologie:

- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- installazione di porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- installazione di tapparelle metalliche con bloccaggi;
- installazione di vetri antisfondamento;
- installazione di casseforti a muro;
- installazione di sistemi di videosorveglianza o videoprotezione;
- installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

I sistemi di sicurezza devono essere di nuova produzione e devono possedere caratteristiche tecniche conformi alla norme vigenti ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (privacy) ove applicabile.

L'ammontare del contributo è determinato nella percentuale del 50% della spesa ammessa a contributo (IVA inclusa) e comunque non oltre l'importo massimo di € 1.000,00 (Euro mille/00). Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a € 500,00 IVA inclusa.

I sistemi di sicurezza per i quali si richiede il contributo dovranno risultare installati alla data di presentazione della istanza.

La relativa documentazione contabile dovrà:

- essere **antecedente non oltre un anno** rispetto alla data di presentazione della richiesta;
- essere relativa all'immobile oggetto di richiesta;
- comprovare l'avvenuto pagamento della ditta fornitrice;
- essere intestata al soggetto richiedente.

Prima di realizzare gli interventi di cui al presente regolamento, il richiedente deve avere ottenuto tutte le eventuali autorizzazioni necessarie. La presentazione della domanda di contributo in argomento non sostituisce i titoli abilitativi necessari all'esecuzione delle opere ammesse a contributo. Tali titoli devono essere ottenuti prima dell'esecuzione dei lavori ed essere chiusi al momento della richiesta del contributo in oggetto.

Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi.

Art. 5 – Istanza dei soggetti interessati

All'interno della richiesta di contributo, presentata mediante l'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, devono essere indicati i seguenti elementi:

- dati identificativi del richiedente;
- dati relativi all'unità immobiliare presso il quale è stato eseguito l'intervento;
- possesso di un titolo legittimo di proprietà/detenzione dell'immobile, oppure possesso di autorizzazione scritta del proprietario qualora il richiedente sia locatario, usufruttuario, comodatario o titolare di diritti sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento
- data e numero del protocollo relativo alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la dichiarazione ISEE
- sintetica descrizione dell'intervento realizzato;
- importo complessivo sostenuto per realizzare l'intervento;
- codice IBAN del conto corrente, intestato al richiedente, su cui effettuare il pagamento del contributo;
- dichiarazione in merito alla regolarità con il pagamento delle imposte comunali e dei tributi comunali ed alla previa acquisizione, ove previsto, delle autorizzazioni e/o abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di interventi da realizzare
- copia della fattura relativa all'intervento effettuato o di idonea ricevuta fiscale "parlante", dalla quale cioè si evinca l'oggetto dell'intervento e il committente;
- copia del pagamento relativo all'intervento eseguito che deve essere stato effettuato con bonifico, bancario o postale, (c.d. "bonifico parlante") da cui risulti:
 - a. la causale del versamento;
 - b. il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento, il quale deve coincidere con il soggetto richiedente la contribuzione;
 - c. il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
- documentazione fotografica del materiale installato.

Art. 6 – Ammissione all'assegnazione dei contributi

L'assegnazione del contributo avverrà in ordine cronologico rispetto alle domande presentate al protocollo comunale, fino ad esaurimento del fondo stanziato dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

L'esito della richiesta (sia in caso di riconoscimento, sia in caso di mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente. In caso di accoglimento verranno comunicati l'ammissione e l'importo assegnato.

Il Responsabile del procedimento:

- effettua l'istruttoria amministrativa e tecnica della documentazione presentata in fase di richiesta di assegnazione del contributo;

- qualora ravvisi l'incompletezza della documentazione, ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti. Decorso tale termine, la richiesta sarà archiviata.
- comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria con lettera raccomandata a/r o PEC, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di contributo (in caso di richiesta di integrazione documentale o chiarimenti i termini si intendono sospesi)
- In caso di esito negativo trasmette con lettera raccomandata a/r o PEC agli interessati la comunicazione di non ammissibilità con indicazione della motivazione. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il Responsabile del procedimento darà motivata comunicazione agli interessati.
- al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente regolamento, può effettuare sulle dichiarazioni sostitutive rese i controlli relativi. Nel caso di accertamento di false dichiarazioni verranno attivate le procedure di legge.

Art. 7 – Concessione e liquidazione dei contributi

La concessione e contestuale liquidazione dei contributi assegnati al richiedente verrà effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato dal richiedente.

Art. 8 – Impegni a carico dei beneficiari, ispezioni, verifiche, revoca e decadenza dai benefici

I beneficiari, al fine di ottenere la concessione del contributo, devono impegnarsi ad accettare le seguenti prescrizioni:

1. I beni oggetto del beneficio sono vincolati all'utilizzo per la finalità oggetto del contributo, nonché al mantenimento presso l'immobile del sistema di sicurezza finanziato, per almeno tre anni dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento.
2. Consentire che gli addetti comunali incaricati effettuino ispezioni e verifiche tese ad accertare l'avvenuto intervento e per controllare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
3. Impegno al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 9.

L'accertamento del mancato rispetto dei vincoli indicati al presente articolo o, anche in un momento successivo alla concessione ed erogazione del contributo, della mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento o della non veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, comporta a carico del beneficiario la revoca delle agevolazioni concesse e l'obbligo di restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi legali, salvo altre conseguenze in materia di falsa dichiarazione.

La revoca del contributo verrà disposta, altresì, nei seguenti casi:

- qualora, dalla verifica effettuata, l'intervento realizzato risulti difforme da quello descritto nella domanda di contributo;
- qualora il dispositivo di sicurezza ammesso a finanziamento venga alienato o distolto dall'uso prima di tre anni dalla concessione. In tal caso verrà disposto il recupero delle somme erogate, maggiorate del 20%, a titolo di rimborso delle spese di gestione del procedimento.

Il Settore competente, in attuazione della Legge n. 241/90 e smi, artt. 7, 8, 10-bis, con lettera raccomandata a/r o con PEC comunica agli interessati l'avvio del **procedimento di revoca** e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della stessa comunicazione, per presentare eventuali controdeduzioni in forma scritta, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Entro **trenta giorni** dal ricevimento delle controdeduzioni, al termine dell'istruttoria, il Settore competente qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, dichiara concluso lo stesso. In caso verifichi e ritenga fondati i motivi che hanno portato l'avvio del procedimento, darà luogo alla

emissione del provvedimento di revoca. Il provvedimento deve contenere le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

Alle operazioni di recupero delle somme eventualmente erogate, incrementate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione provvede il Responsabile del Settore competente con propri atti.

Art. 9 – Divieto di cumulo

I contributi previsti nel presente Regolamento **non sono cumulabili** con quelli previsti da altri Regolamenti comunali in vigore aventi ad oggetto le stesse spese. In tali casi, i beneficiari devono optare per gli uni o per gli altri.

I contributi previsti nel presente Regolamento **sono cumulabili** con le eventuali agevolazioni fiscali pubbliche previste da normative nazionali o regionali, fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative in merito. In tali casi, in presenza di contributo comunale per i medesimi interventi, la detrazione si applicherà limitatamente alle spese non coperte dal contributo. A tal fine il richiedente si impegna a comunicare l'importo dei contributi comunali ricevuti nel caso di richiesta di agevolazioni fiscali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.; i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per l'espletamento dell'attività di assegnazione dei contributi correlati al presente Regolamento, nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.